

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

REGOLAMENTO

PER
LA RICHIESTA, LA DELIBERAZIONE ED IL RILASCIO
DEI PARERI SUGLI ONORARI

approvato con la deliberazione consiliare del 20 aprile 2006

NAPOLI
2008

Nella seduta del 20 aprile scorso il Consiglio ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento pareri. Lo schema di base è rimasto inalterato. il Consiglio è intervenuto fondamentalemente su due aspetti di rilievo e su due più marginali.

Il primo è la tassa di opinamento: essa era da lungo tempo fissata al 5% sino all'importo di 12milioni di vecchie lire e al 4,50% per l'eccedenza. Ora è stato adottato un criterio blandamente progressivo: 50 euro fissi sino all'importo di euro 2.500; 5% sull'eccedenza sino ad euro 20.000 e 6% sull'ulteriore eccedenza. In altri termini ed a mo' di esempio: un parere liquidato per euro 2.000 prima scontava una tassa di euro 100 ed ora ne pagherà una di 50; un parere di 15mila euro, che prima scontava una tassa di euro 705,99, ora ne sconterà una di 675; un parere di 40.000 euro, che prima scontava una tassa di euro 1.930,99, ora ne pagherà una di euro 2.125. Piccoli e conseguenziali aggiustamenti hanno subito le anticipazioni versate all'atto del deposito della istanza di opinamento.

Il secondo è la comunicazione alla controparte della richiesta di parere; per stroncare sul nascere o limitare un inutile ed irricevibile contenzioso, la comunicazione alla controparte chiarirà esattamente quali elementi della richiesta di opinamento non sono (perché il procedimento non lo consente) suscettibili di valutazione discrezionale o indagine da parte del Consiglio e quali sono, invece, i punti sui quali si esercita il

potere discrezionale di opinamento del Consiglio: si vuole, in tal modo, conseguire il risultato di rendere il cliente parte attiva della procedura di liquidazione indirizzandolo sui problemi effettivi dell'opinamento; nella peggiore delle ipotesi, quanto meno avremo evitato di alimentare aspettative giustizialiste dei clienti e, talora, degli stessi Avvocati.

È stata resa più puntuale la precisazione dei casi eccezionali in cui si provvede alla deliberazione del parere senza informativa previa alla controparte ed, infine, è stata inserita la previsione di una motivazione ad hoc per i pareri di importo superiore ai 25mila euro.

REGOLAMENTO

PER

LA RICHIESTA, LA DELIBERAZIONE ED IL RILASCIO DEI PARERI SUGLI ONORARI

approvato con deliberazione consiliare del 20 aprile 2006

1) L'iscritto interessato alla tassazione degli onorari maturati ne fa richiesta al Consiglio dell'Ordine redigendo e presentando al Consiglio un ricorso in carta legale, con due copie semplici, contenente tutte le indicazioni ritenute da lui necessarie ad una corretta valutazione della sua opera professionale sia da parte del Consiglio sia da parte dell'A.G. e, comunque : il nome e residenza del cliente, l'affare o gli affari trattati, il loro valore, l'attività svolta, l'importanza delle questioni, il risultato conseguito, la documentazione che produce e l'importo degli onorari che egli ritiene di richiedere.

2) Il ricorso è corredato dalla documentazione che il ricorrente ritiene di produrre e comunque della nota specifica completa delle voci di diritti e dal modulo- questionario fornito dal Consiglio, compilato dal richiedente nella prima parte.

3) Il ricorrente versa infine a titolo di anticipazione non ripetibile le somme qui di seguito indicate a seconda dell'importo richiesto a solo titolo di onorario:

fino a euro	anticipazione
2.500	50
5.000	60
10.000	80
20.000	200
30.000	250
50.000	400
100.000	800
250.000	2.000
oltre	3.000
Non quantificato dal richiedente	200

4) L'impiegato addetto forma il fascicolo del procedimento, vi inserisce il ricorso, la produzione ed il modulo questionario, registra la pratica con un numero annuo progressivo e provvede ad inviare in plico racc.to con a.r. alla controparte (cliente effettivo o soggetto cui fa carico il pagamento) copia del ricorso con la comunicazione che entro 15 gg. dalla ricezione essa è abilitata a depositare deduzioni scritte. La comunicazione preciserà alla controparte i criteri di liquidazione di cui al successivo art. 9, I e II comma ed inviterà la controparte a dedurre in specifico modo sui criteri

di cui al II comma dello stesso articolo . Le deduzioni del cliente vengono conservate nel fascicolo del procedimento.

5) Potrà tralasciarsi tale comunicazione: a) quando risulti agli atti la richiesta concorde di tassazione ed il carico effettivo del compenso spetti al cliente richiedente; b) per grave pericolo nel ritardo, indicato in ricorso e vagliato dal Presidente a suo insindacabile giudizio; c) quando il parere venga richiesto per esibizione in giudizio a cognizione ordinaria o nella procedura ex art. 28 L. 795/42.

6) Con cadenza almeno settimanale l'impiegato sottopone i fascicoli dei nuovi procedimenti al Presidente.

7) Il Presidente provvede alla designazione del Consigliere responsabile del procedimento. La ripartizione del carico deve avvenire in maniera equilibrata tra i Consiglieri, ma il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere hanno un carico dimezzato. Nella designazione il Presidente tiene conto delle specifiche competenze e, tendenzialmente e nel breve periodo, assegna i pareri di uno stesso richiedente o su affari simili allo stesso Consigliere. Il Presidente può delegare ad altro Consigliere le funzioni di cui al presente articolo, sì che a questi il fascicolo sarà sottoposto dall'impiegato.

8) Decorso il termine per la presentazione di deduzioni della controparte l'impiegato addetto trasmette il fascicolo al Consigliere responsabile, il quale porta la sua proposta di liquidazione in seduta di Consiglio nei trenta giorni successivi. La proposta è succintamente motivata e, se il parere reca liquidazione superiore a 25mila euro, è scritta su foglio a parte che resta inserito nel fascicolo del procedimento.

9) Nella deliberazione del parere il Consiglio si attiene al valore effettivo ed al contratto di clientela dichiarati dal

ricorrente; liquida i soli scritti difensivi esibiti in copia; si attiene alla dichiarazione del ricorrente per le attività defensionali diverse dagli scritti; liquida l'onorario dell'intero affare o dell'intero grado di giudizio, senza tener conto e senza indagare sugli acconti che si affermassero corrisposti o che l'avvocato portasse in detrazione.

Non è, invece, vincolato nella valutazione dell'impegno, del pregio dell'opera, della difficoltà delle questioni e dei vantaggi per il cliente, pur tenendo conto tanto delle prospettazioni dell'Avvocato quanto delle eventuali del cliente.

Il Consiglio liquida in conformità della legge i soli onorari variabili tra un minimo ed un massimo.

Nella sola ipotesi in cui l'Ente pubblico in dissesto richieda al professionista il parere sull'intera parcella, il Consiglio provvederà, giusta il parere emesso dal C.N.F., alla liquidazione degli onorari e ad un sommario giudizio di verosimiglianza degli esborsi e di congruità dei diritti.

10) Il Consigliere responsabile redige senza indugio la minuta definitiva del parere e la trasmette all'impiegato addetto.

11) Questi trascrive il parere in calce o su foglio aggiunto al ricorso, lo sottopone alla firma del Presidente e del Segretario e custodisce ricorso e parere nella raccolta cronologica dei pareri deliberati.

12) I pareri scontano la tassa consiliare fissa di euro 50 sino all'importo di euro 2.500, del 5% sull'eccedenza sino ad euro 20.000 e del 6% sull'ulteriore eccedenza.

13) La tassa consiliare è dovuta dal ricorrente una volta deliberato il parere e ad essa è imputata l'anticipazione. Nel

caso di rinuncia al parere anteriore alla sua deliberazione la tassa non è dovuta ma l'anticipazione non ripetibile.

14) Il ricorrente ha diritto di conseguire, una volta pagata la tassa consiliare, una copia autentica del ricorso e del parere senza spese ulteriori e diritti e col solo assolvimento dell'imposta di bollo. Può ritirare la produzione dopo la deliberazione del parere o la rinuncia ad esso.

15) Il controinteressato può in pendenza del procedimento e sino al ritiro della produzione visionarla ed estrarne a sue spese copie e, deliberato il parere, conseguire copia di esso verso pagamento delle spese e diritti.

16) In caso di mancato ritiro della produzione, questa sarà mandata al macero decorso un anno dall'emissione del parere.

17) Il mancato pagamento della tassa consiliare sul parere deliberato è suscettibile di valutazione in sede disciplinare ed impegna l'ufficio di Presidenza al recupero coattivo delle somme ancora dovute.

18) Il presente regolamento, approvato dal Consiglio nella seduta del 20 aprile 2006, sarà comunicato alle associazioni forensi, pubblicato mediante affissione ed entrerà in vigore il primo luglio 2006.

19) Norma transitoria. Ai pareri richiesti sino al 30 giugno 2006 si applicherà la precedente regolamentazione. La numerazione progressiva dei pareri richiesti dal primo luglio sarà in continuazione della precedente.